



Protocollo n.038/2023/RCA

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

La **SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A.**, con sede in Lamezia Terme (CZ), c/o Aeroporto Civile Internazionale, P.IVA / cod. fisc. 01764970792, nel prosieguo denominata anche "**SACAL**", in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Marco Franchini, nominato con atto del 12/05/2022,

E

II RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE LA TORPEDINE S.R.L. / INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A. / VIS S.P.A. (da qui in poi anche "**RTI**"), composto dai seguenti operatori:

- La Torpedine s.r.l., con sede legale in contrada Gidora, n. 60, 87040, Luzzi (CS), C.F. e P.IVA 02479150787; iscritta al REA di Cosenza al n. 167631, Posta Elettronica Certificata (di seguito, "**PEC**") latorpedine@pec.it (mandataria del RTI);
- International Security Service Vigilanza S.p.A., con sede legale in via Roberto Fancelli, n. 175, 00169, Roma, C.F. e P.IVA 10169951000, iscritta al REA di Roma al n. 1215758, PEC issvigilanza@pec.it (mandante del RTI);
- VIS S.p.A., con sede legale in via Volterra-Zona Industriale, n. 33/35, 74020, Faggiano (TA), C.F. e P.IVA 00311210736, iscritta al REA di Taranto al n. 66362, PEC visvigilanza@pec.visvigilanza.net (mandante del RTI);

e con sede operativa presso contrada Gidora, n. 60, Luzzi (CS), di seguito denominato anche "**APPALTATORE**", in persona del Sig. Giovanni Corallo (Amministratore Unico e legale rappresentante della La Torpedine s.r.l.) che interviene al presente atto nella qualità di capogruppo/mandataria del RTI, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con atto Costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Mandato Speciale con Rappresentanza, allo stesso conferito con atto per Notaio Dott.ssa Maria Cisonna, Repertorio n. 13843, Raccolta n. 9100, registrato in Cosenza il 06/12/2021, al n. 21806, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

(La SACAL e l'APPALTATORE nel prosieguo sono congiuntamente definiti anche "Parti" e, ciascuno, anche "Parte").

PREMESSO CHE

- ✓ SACAL è soggetto gestore degli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone, di seguito collettivamente definiti anche "**Aeroporti**");
- ✓ SACAL, in particolare, è legittimata alla gestione:
 - (i) dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme in virtù di Convenzione quarantennale sottoscritta in data 11/09/2007 con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito, "ENAC"), resa efficace *inter alios* giusto Decreto Interministeriale n. 69/2008 registrato alla Corte dei Conti in data 29/07/2009, avente ad oggetto la "Concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Lamezia Terme per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali dell'aeroporto di Lamezia Terme";
 - (ii) dell'Aeroporto di Reggio Calabria in virtù di Convenzione trentennale sottoscritta in data 7 luglio 2017 con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, resa efficace *inter alios* giusto Decreto Interministeriale Prot. n. 538-12/12/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20/03/2019, avente ad oggetto la "Concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Reggio Calabria per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di Reggio Calabria";
 - (iii) dell'Aeroporto di Crotone in virtù di Convenzione trentennale sottoscritta in data 4 settembre 2017 con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, resa efficace *inter alios* giusto Decreto Interministeriale Prot. n. 07-26/02/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11/04/2019, avente ad oggetto la "Concessione della gestione totale dell'Aeroporto di Crotone per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di Crotone" (di seguito, unitamente alla Convenzione relativa all'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme e all'Aeroporto Reggio Calabria, collettivamente definite anche "Convenzioni");
- ✓ SACAL, nell'ambito dei diritti e delle obbligazioni alla stessa derivanti dalle Convenzioni, deve garantire, tra l'altro, l'esecuzione del Servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza, del relativo bagaglio a mano e del 100% (cento per cento) bagagli da stiva, di cui all'art. 2, lettere a), b) e c) del d.m. 29 gennaio 1999, n. 85, da effettuarsi nell'ambito degli aeroporti della Regione Calabria (*i.e.*: Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone) e ciò nel rispetto dei requisiti della normativa, anche secondaria, vigente (di seguito, "**Servizio**" ovvero "**Prestazione**");



- ✓ Il D.M. 29/01/99 n. 85 ha determinato i servizi di controllo in ambito aeroportuale che possono essere affidati in concessione, a norma dell'Art. 5 del D.L. 18/01/92 n. 9 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/02/92 n. 217 e ss.mm.;
- ✓ Ai sensi dell'Art. 4, comma 1, del suddetto D.M. 85/99, la società di gestione concessionaria può affidare i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale ad imprese di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal suddetto D.M. 85/99;
- ✓ SACAL ha avviato una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'Art. 95, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm, per l'affidamento del Servizio, con estratto del bando di gara inviato alla GUCE in data 21/05/2021, pubblicato su GURI 5° serie speciale, n. 60 del 26/05/2021 e nella stessa data sul Portale Appalti SACAL;
- ✓ L'importo a base d'asta è di Euro 9.555.000,00 (novemilioninovecentocinquantacinquemila/00) IVA esente, oltre a Euro 1.200,00 (milleduecento/00) annui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ✓ Il Contratto (come *infra* definito) avente per oggetto il Servizio di cui sopra, avrà la durata di 3 (tre) anni + proroga tecnica non superiore a 6 (sei) mesi, ex Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della definizione ed all'esito della nuova procedura di gara (stipula contrattuale con il nuovo aggiudicatario), ai sensi dell'Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ Entro i termini prescritti (30/06/2021, ore 12,00) sono pervenute n. 3 (tre) offerte per via elettronica sul sito <https://portaleappalti.lameziaairport.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, per come da verbale di ricezione (all. n. 1);
- ✓ Il Responsabile del Procedimento, all'esito di tutte le procedure di affidamento e di tutte le valutazioni previste dalla normativa, anche secondaria, vigente preso atto dell'offerta prima classificata pervenuta e presentata dal Costituendo RTI_LATORPEDINE_ISSV_VIS (costo orario pari a Euro 20/19, IVA esente, per ogni ora di Servizio e singola unità operativa, oltre a Euro 1.200,00 (Euro milleduecento/00) annui per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso), ha proposto l'aggiudicazione del Servizio di controllo di sicurezza nell'ambito degli aeroporti Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.*: Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotona) a favore del predetto RTI (punteggio offerta tecnica. 70/100; punteggio offerta economica 28,959; punteggio totale 98,959/100);
- ✓ SACAL, preso atto della proposta, delle attività e delle verifiche anche documentali svolte dalla Commissione di Gara e, inoltre, della convenienza economica dell'offerta prima classificata, con Atto del 24/11/2021 ha disposto l'aggiudicazione per il Servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza, del relativo bagaglio a mano e del 100% (cento per cento) bagagli da stiva a favore del predetto RTI La Torpedine s.r.l. /International Security Service Vigilanza S.p.A./VIS S.p.A., per come sopra denominato e rappresentato;
- ✓ L'APPALTATORE ha presentato, in vista della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta da SACAL con PEC del 01/12/2021 e del 29/03/2023, ivi compreso l'atto di costituzione del RTI - atto Notaio Dott.ssa Maria Cisonna, Repertorio n. 13843, Raccolta n. 9100, registrato in Cosenza il 06/12/2021, al n. 21806,
- ✓ E' stata condotta con esito positivo la verifica dei requisiti richiesti per lo svolgimento del Servizio dal D.M. 29/01/1999, n. 85, prevista dagli Art. 9 e 11 del Bando e Disciplinare di gara;
- ✓ Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 il CIG è il seguente: 87507768CB;
- ✓ L'APPALTATORE ha preso visione ed ha accettato senza eccezioni e/o riserve alcune i luoghi in cui deve essere espletata la Prestazione (cfr. Attestazione di avvenuto sopralluogo) ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, e ciò anche in considerazione dell'emergenza Covid 19 e delle conseguenti misure che dovranno essere adottate nell'espletamento delle attività necessarie per l'espletamento della Prestazione oggetto del presente Contratto e ha inoltre preso visione ed ha accettato senza eccezioni e/o riserve alcune la situazione in essere ai fini della sicurezza e li accetta senza riserva ed eccezione alcuna;
- ✓ L'APPALTATORE dichiara che il presente Contratto e tutti i documenti contrattuali a esso allegati definiscono in modo adeguato gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, e l'oggetto delle Prestazioni da eseguire;
- ✓ Con la sottoscrizione del presente Contratto l'APPALTATORE dichiara e garantisce di conoscere le disposizioni emanate dalla SACAL in ossequio alle disposizioni normative emesse nel contesto dell'emergenza Covid 19, e si impegna, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a far conoscere e a far rispettare le stesse prescrizioni ai propri dipendenti, collaboratori, subcontraenti e fornitori, manlevando senza riserve SACAL da ogni e qualsivoglia responsabilità;
- ✓ In data 10/12/2021 il settore competente ha richiesto la predisposizione del Contratto mediante il Mod.LGP-002 Rev 1 ("Richiesta Contratto").

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ART. 1 Premessa

Le Premesse, gli Allegati e la Documentazione indicata nel successivo Art. 38, costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto indefettibile del presente atto (di seguito, definito anche “Contratto”) e hanno forza di patto vincolante tra le Parti.

ART. 2 Oggetto

2.1 Con il presente Contratto SACAL affida all'APPALTATORE, che con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di accettare come in effetti accetta, l'esecuzione dei seguenti servizi di controllo di sicurezza nell'ambito degli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone nei varchi di accesso alle sale partenze:

- controllo dei passeggeri in partenza ed in transito,
 - controllo radioscopico del bagaglio al seguito dei passeggeri,
 - controllo degli equipaggi e del personale, e dei veicoli,
 - controllo radioscopico del bagaglio al seguito degli equipaggi e del personale,
 - controllo bagaglio da stiva,
 - controllo passaporti (voli intercontinentali o extra Schengen),
 - controllo passeggeri in partenza e relativo bagaglio a mano e da stiva per i voli sensibili (Allegato 1-2),
 - servizio di sorveglianza e pattugliamento,
 - servizio di prelievo e trasporto dei valori, in plichi chiusi da ogni sede aeroportuale all'Istituto Bancario indicato;
 - fornitura e manutenzione di n. 5 apparati ETD di ultima generazione certificati ECAC;
- secondo le modalità, termini e condizioni tutte previste nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Programma per l'espletamento dei servizi di sicurezza (Allegati. 1, 2 e 3) e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 29/01/1999, n. 85 nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti emanati ed emanandi in materia.

Nell'atto Notarile citato nelle premesse (a cui le Parti svolgono espresso rinvio) vengono specificate le misure di prestazione del Servizio a carico di ciascuna delle Imprese riunite (La Torpedine s.r.l. (Mandataria)/ International Security Service Vigilanza S.p.A. (Mandante) / Vis S.p.A. (Mandante),

L'APPALTATORE dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'estensione e della natura dei servizi da erogare, e di essere edotto e di accettare senza alcuna riserva ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento dei servizi in relazione ad ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione o qualunque altra caratteristica in genere dei servizi da erogare.

Lo svolgimento dei Servizi di cui sopra potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in base alle esigenze operative di SACAL, sia in termini di monte ore che di servizi resi.

Eventuali Servizi aggiuntivi richiesti all'APPALTATORE, comunque inerenti i controlli di sicurezza ed approvati da Sacal saranno pagati alla stessa tariffa oraria offerta in sede di gara.

I suddetti Servizi di controllo sono svolti sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presente presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, il quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà.

L'APPALTATORE si obbliga ad eseguire eventuali ulteriori Servizi, anche se non strettamente correlati al controllo di sicurezza dei passeggeri, che gli venissero eventualmente richiesti dalla SACAL, in caso di situazioni particolari legate ad aspetti di sicurezza aeroportuale, ai sensi dell'Art. 4 comma 5 del DM 85/99 e ss.mm..

Al fine di evitare dubbi interpretativi, le Parti precisano e si danno reciprocamente atto che nel presente Contratto l'offerta ed il conseguente Corrispettivo (come *infra* definito) è ferma, immodificabile e vincolante anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'Art. 1329 Codice Civile.

2.2. Migliorie del Servizio

Sono, altresì, oggetto del presente Contratto, senza alcun onere aggiuntivo per SACAL rispetto al corrispettivo d'appalto di cui al seguente Art. 5, tutti i Servizi migliorativi offerti in sede di gara dall'APPALTATORE e, di cui al documento allegato al presente Contratto e da considerarsi parte integrante e sostanziale “Offerta Tecnica”, Capitolo 4 “Migliorie del Servizio, punti 4.1 e ss., che qui si intende come integralmente riportata e trascritta.

Le migliorie non possono prevedere l'impiego di personale aggiuntivo che rappresenti maggiori oneri a carico di SACAL, costituiranno comunque parte integrante del presente Contratto.

ART. 3 Condizioni del Servizio

Il Servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e del bagaglio al seguito dei passeggeri in partenza e in transito presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni tutte contenute nel Programma per l'espletamento del Servizio (Allegati. 1, 2 e 3), a cui le Parti svolgono espresso rinvio, allegati al presente Contratto, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, delle disposizioni quadro stabilite dal Programma Nazionale di Sicurezza di cui all'Art. 19 del D.P.R. 4/7/85 n. 461, del decreto 29/1/99 n. 85, del Decreto 23/2/2000, che le Parti dichiarano pure di



conoscere ed accettare, nonché delle condizioni migliorative contenute nell'offerta dell'APPALTATORE (Documento “Offerta Tecnica”).

ART. 4 Durata

4.1 Il presente Contratto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data del 15/05/2023 o comunque dalla data del verbale di affidamento del Servizio e di inizio dell'attività operativa e naturale scadenza al 14/05/2026.

L'inizio del Servizio e la prosecuzione dello stesso (Servizio) e dunque l'efficacia del presente Contratto è subordinato all'esito positivo dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, contributivi e previdenziali dell'APPALTATORE e dei requisiti professionali degli addetti alla sicurezza effettuato dall'ENAC e dal Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, ai sensi dell'Art. 5, comma 5, del D.M. 85/1999.

Fatti salvi i casi di decadenza, revoca ovvero altra ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, nonché delle Convenzioni, il rapporto costituito con il presente Contratto si estinguerà quindi di diritto alla data come sopra stabilita, senza necessità di disdetta alcuna.

4.2 Proroga

Alla scadenza del Contratto, al fine di garantire un ordinato passaggio di consegne finalizzato al corretto espletamento del Servizio in argomento, è rimessa alla facoltà della SACAL il riconoscimento di una proroga tecnica non superiore a 6 (sei) mesi fino alla definizione ed all'esito della nuova procedura di gara (stipula contrattuale con il nuovo aggiudicatario) ai sensi dell'Art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

In tal caso, l'APPALTATORE si obbliga, sin d'ora, a mantenere e proseguire, alle medesime condizioni e patti del precedente affidamento e fino al subentro del nuovo aggiudicatario, il Servizio di che trattasi per l'indicato periodo. Il rapporto costituito con il presente Contratto si estinguerà quindi di diritto alla data come sopra stabilita, senza necessità di disdetta alcuna.

ART 5 Corrispettivo del Servizio

L'offerta economica presentata dall'APPALTATORE costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Per tutta la durata del Contratto (anni 3) ed eventuale proroga tecnica non superiore a 6 (sei) mesi, il corrispettivo complessivo e onnicomprensivo, fisso e non modificabile per l'espletamento del Servizio, viene tra le Parti quantificato, stabilito e definito in Euro 20,19 (Euro venti/19) IVA esente, per ora/unità, oltre Euro 1.200,00 (milleduecento/00) annui per oneri di sicurezza non soggetti a ribassi (di seguito, Corrispettivo”).

Il suddetto Corrispettivo vale quale prezzo contrattuale da corrispondersi in considerazione delle ore di Servizio effettivamente svolte, che dovranno risultare da apposito rapporto mensile debitamente compilato e firmato dal rappresentante dell'APPALTATORE e vistato dal Direttore Esecuzione Contratto di SACAL (di seguito, denominato anche “DEC”), che dovrà essere allegato alle relative fatture.

Lo svolgimento del Servizio potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in base alle esigenze operative di SACAL, sia in termini di monte ore che di servizi resi.

Eventuali servizi aggiuntivi richiesti all'APPALTATORE, comunque inerenti i controlli di sicurezza, e approvati da SACAL, saranno pagati alla stessa tariffa oraria offerta in sede di gara.

ART 6 Pagamenti

I pagamenti relativi ai corrispettivi economici del servizio saranno effettuati in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura da inviare a mezzo PEC all'indirizzo sacalspa@legalmail.it, Codice SDI SUBM70N, tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) gg. dalla data della fattura.

Le fatture dovranno essere distinte dall'APPALTATORE per ciascun Aeroporto (*i.e.*: Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotona).

La PEC per le notifiche è sacalspa@legalmail.it.

Il pagamento delle fatture è comunque subordinato alla verifica della regolarità retributiva, attestata mediante atto di manleva prodotta dall'Appaltatore e regolarità contributiva attestata dal DURC.

In caso di DURC irregolare ovvero di irregolare pagamento delle retribuzioni, il pagamento all'APPALTATORE delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sarà accertata la regolarità contributiva e retributiva.

ART. 7 Obblighi dell'APPALTATORE

L'APPALTATORE assume a proprio esclusivo carico, senza riserva alcuna, tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal presente Contratto e dagli atti di gara a cui si rinvia.

Inoltre, l'APPALTATORE si impegna a:

- garantire la massima riservatezza sui dati e sulle notizie di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del Servizio; si impegna alla segretezza dei dati trattati, e al non utilizzo o rielaborazione degli stessi al di fuori dell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto. Non può diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni di cui verrà in possesso per l'espletamento del Servizio né pubblicare articoli o rilasciare interviste, rimanendo SACAL l'unico soggetto autorizzato a fornire notizie a terzi;



- eseguire secondo buona fede e correttezza la Prestazione affidata in conformità alle previsioni tutte contenute nel presente Contratto nonché alle istruzioni ricevute dalla SACAL;
- prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura della Prestazione, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione;
- rispettare e fare rispettare ai propri collaboratori e consulenti, le norme sull'accesso nell'area aeroportuale impartiti dalla SACAL e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando – con oneri a proprio carico – ogni misura idonea, nel rispetto del D.Lgs n. 81/08 nel testo vigente;
- rispettare e fare rispettare ai propri collaboratori e consulenti, le norme sull'accesso nell'area aeroportuale impartiti dalla SACAL e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresa la normativa relativa all'emergenza Covid 19, adottando – con oneri a proprio carico – ogni misura idonea, nel rispetto del D.Lgs n. 81/08 nel testo vigente e della normativa Covid 19 esistente ed in corso di adozione;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, a propria cura e spese, tutti gli oneri per l'accesso al sedime aeroportuale di persone (secondo quanto previsto dalla procedura SACAL SEC-PR-002, SACAL SEC-PR-102 e SACAL-PR 202) e di mezzi (secondo quanto previsto dalla procedura SACAL SEC-PR-003, SACAL SEC-PR-202 e SACAL-PR 203 - gli autisti dei mezzi dovranno conseguire la patente aeroportuale, necessaria per una sicura condotta dei mezzi in airside, in accordo alla procedura SACAL ACM-PR-009) e si impegna ad ottenere, nel più breve tempo possibile e, comunque, prima dell'avvio delle prestazioni, i permessi per l'accesso alla zona airside dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona.
- ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative alla retribuzione, contribuzione e previdenze varie, ivi comprese le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, inerenti al personale addetto a qualsiasi titolo all'attività oggetto del presente Contratto, e terrà comunque manlevata ed indenne la SACAL da ogni e qualsiasi responsabilità, richiesta ovvero addebito, anche relativa a spese legali, relativamente al suddetto personale. L'APPALTATORE prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte dello stesso di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa, retributiva, contributiva e previdenziale relativamente ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempimento a qualunque obbligo derivante dal presente Contratto da parte dell'APPALTATORE, la SACAL avrà il diritto di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa dell'APPALTATORE. Non comporterà acquiescenza ovvero rinuncia ad avvalersi di tale facoltà o altri rimedi di legge l'eventuale tolleranza da parte della SACAL nei confronti di inadempimenti dell'Appaltatore. A tal fine l'APPALTATORE si obbliga per tutta la durata del presente Contratto a fornire alla SACAL copia della seguente documentazione: (a) documentazione attestante la posizione INPS e INAIL della Società; (b) autocertificazione in merito al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti coinvolti nel Servizio oggetto del presente Contratto; (c) elenco dei lavoratori impiegati nel Servizio;

5

L'APPALTATORE dichiara e garantisce che porrà in essere ogni azione opportuna per la partecipazione del proprio personale a tutte le attività che riguardano le emergenze aeroportuali (es.: esercitazioni).

L'APPALTATORE dichiara di essere stato informato dalla SACAL ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in ordine alle quali, fin da ora, manleva integralmente e senza eccezioni SACAL.

Si precisa che SACAL resta completamente estranea ai rapporti interni tra il personale impiegato e l'APPALTATORE in merito ai quali quest'ultimo manleva fin da ora e senza riserve SACAL da qualunque controversia dovesse insorgere per qualunque motivo attinente a detti rapporti sia tra le Parti che verso terzi. Pertanto, in caso di eventuali inadempienze/errori di detto personale risponderà verso SACAL sempre e comunque l'APPALTATORE, anche eventualmente in solido con l'addetto.

Si precisa inoltre, che l'APPALTATORE risponde personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla SACAL per comportamenti difformi rispetto a quanto sopra stabilito.

In caso di inadempimento la SACAL tutelerà i propri interessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge.

ART. 8 Custodia

SACAL non è in alcun modo depositaria/custode degli attrezzi, dei materiali, delle merci e di quant'altro di proprietà dell'APPALTATORE che, pertanto, assumerà a proprio ed esclusivo onere, carico e rischio la custodia e la conservazione dei suddetti beni, esonerando espressamente la SACAL da ogni e qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, per sottrazioni ovvero danni da qualsiasi causa determinati e da chiunque richiesti in qualunque modo commessi a materiali, attrezzature merci e quant'altro di proprietà dell'APPALTATORE.



ART 9. Requisiti del personale

L'APPALTATORE impiegherà, per lo svolgimento del Servizio, personale dipendente ad ogni effetto, direttamente dall'APPALTATORE stesso.

Detto personale dovrà avere la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'Art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n.773, dovrà essere formato e in grado di eseguire il Servizio a perfetta regola d'arte e dovrà avere i requisiti personali, professionali e di età previsti dall'allegato B al D.M. 29/01/1999 n. 85 e dalle altre vigenti norme di legge in relazione alla specifica attività svolta.

Il Ministero dei Trasporti (ENAC), il Ministero dell'Interno (Polizia) e la SACAL potranno richiedere l'allontanamento di quelle persone che, a loro insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee per scarse qualità personali, professionali, tecniche, morali e disciplinari.

Il personale dipendente dell'APPALTATORE dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento. Annualmente i tesserini degli addetti alla sicurezza dovranno essere soggetti a rinnovo da parte dell'ENAC, con relativo onere a carico dell'APPALTATORE, previo aggiornamento professionale del personale stesso doverosamente documentato.

Al riguardo l'ENAC, il Ministero degli Interni e la SACAL si riservano la facoltà di effettuare le opportune verifiche, provvedendo l'ENAC, ove del caso, a non rinnovare il documento qualora dovesse accertarsi il mancato aggiornamento del personale in questione.

In mancanza di rinnovo il personale addetto alla sicurezza non potrà espletare i servizi di che trattasi.

Nei confronti del proprio personale l'APPALTATORE dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compresi quelli del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.).

L'APPALTATORE dovrà dimostrare in ogni momento, ed a semplice richiesta della SACAL di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che la stessa SACAL riterrà all'uopo opportuni.

L'APPALTATORE dovrà dotare il proprio personale di abbigliamento uguale per tutti gli operatori del Servizio e comunque idoneo all'espletamento dello stesso; dovrà curare che sia sempre in condizioni di perfetta decorosità, pulizia e ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza.

Il personale dell'APPALTATORE dovrà assumere un atteggiamento di estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine di SACAL.

Durante l'espletamento del Servizio è previsto l'obbligo di presenza di almeno una G.P.G. di sesso femminile.

L'APPALTATORE dovrà consegnare al rappresentante della SACAL qualsiasi oggetto, comprese somme di denaro, che dovesse essere rinvenuto durante l'esecuzione del Servizio.

Il personale addetto sarà, altresì, tenuto a mantenere pulita ed in ordine la propria postazione di lavoro.

L'APPALTATORE dovrà garantire, a proprio onere e carico l'aggiornamento professionale obbligatorio, oltre che la formazione aggiuntiva e per come previsto dall'offerta tecnica.

L'APPALTATORE espressamente dichiara e assume piena ed esclusiva responsabilità della falsità delle proprie dichiarazioni a termini di Legge, che tutto il personale che sarà dedicato al Servizio è assunto regolarmente in forza della normativa vigente e ogni adempimento e ogni onere previdenziale e assicurativo è rispettato.

ART. 10 Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro

È fatto obbligo all'APPALTATORE di mettere a disposizione solamente personale che sia stato debitamente formato, aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di legge, anche secondaria, vigente, ed istruito sull'uso dei macchinari e delle apparecchiature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, nonché in relazione a quanto regolamentato in modo specifico dal D.Lgs. n. 230/95, come integrato del D.Lgs n. 241/2000, in materia di protezione da radiazioni ionizzanti e ss.mm.ii.

Viene, pertanto, fatto obbligo all'APPALTATORE di non introdurre in attività di lavoro persone che non risultino avere i requisiti sopraddetti e quelli di cui al precedente Art. 9, assumendo piena ed esclusiva responsabilità in tal senso.

ART 11 Requisiti dell'APPALTATORE

L'APPALTATORE dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento del Servizio dal D.M. 29/1/99 n. 85 per tutta la durata del Contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

La SACAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare il permanere dei suddetti requisiti in capo all'APPALTATORE, che si obbliga a presentare tutti i documenti che gli verranno all'uopo richiesti.



È fatto obbligo all'APPALTATORE di comunicare alla SACAL per iscritto, entro 30 (trenta) giorni, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di proprie azioni o quote che interessi più del 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nonché qualsiasi altra variazione o modifica societaria.

ART 12 -Penali

SACAL si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune, controlli in merito al corretto svolgimento del Servizio.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi del Servizio, SACAL avrà il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) in caso di inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, ecc.) SACAL avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di applicare una penale pari al 1% dell'importo complessivo mensile, per la prima inadempienza, e pari al 2% del medesimo importo per la seconda;
- b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, verrà applicata una penale pari al 4% dell'importo complessivo mensile calcolato secondo le modalità di cui al precedente Art. 5.
- c) SACAL si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza contestata e confermata da almeno 2 (due) richiami scritti, di risolvere il Contratto con conseguente incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo di altra ditta.

L'importo complessivo mensile su cui verrà calcolata la penale è quello relativo al mese in cui si è verificata l'inadempienza contestata.

La penale eventualmente applicata sarà addebitata in occasione del primo pagamento utile.

ART. 13 Cause di risoluzione di diritto

SACAL potrà dichiarare l'APPALTATORE decaduto dai diritti derivanti dal presente Contratto nei seguenti casi:

- richiesta da parte dell'APPALTATORE di fallimento in proprio ovvero di richiesta di ammissione a procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate alla SACAL);
- istanza di fallimento presentata da parte di soggetti terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente a SACAL;
- mancata comunicazione a SACAL relativamente alla costituzione ed alle modifiche dell'organo amministrativo dell'APPALTATORE ed alla composizione della compagine sociale e delle sue eventuali modifiche (compreso fiduciari/fiduciarie ovvero, comunque, partecipazioni indirette);
- mancata stipulazione delle assicurazioni di cui al successivo Art. 19, nonché mancato pagamento dei relativi premi per tutta la durata del presente Contratto;
- violazione degli obblighi di garanzia di cui al successivo Art. 20;
- mancata ovvero non conforme esecuzione del Servizio;
- perdita di autorizzazioni o licenze;
- sopravvenuta mancanza, in capo all'Impresa di Sicurezza, di uno o più dei requisiti richiesti dal D.M. 29/01/1999, n. 85 per lo svolgimento del servizio;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- negligente espletamento del Servizio;
- trasgressione degli obblighi discendenti dal presente Contratto;
- inosservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico Comportamentale di SACAL che l'APPALTATORE dichiara di ben conoscere, di approvare e di accettare in ogni sua parte;
- inosservanza delle prescrizioni imposte dal Regolamento di Scalo e del Manuale dell'aeroporto.

Nei casi di cui al presente articoli 13, e successivi 14 e 15 l'APPALTATORE sarà l'unico soggetto responsabile di tutti i danni subiti e subendi dalla SACAL, e ciò anche a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso di decadenza la SACAL avrà il diritto di escutere per intero la garanzia di cui al successivo Art. 16. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'APPALTATORE per maggiori danni.

ART. 14 Risoluzione

In tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 (a cui le Parti espressamente rinviano), ed in tutte le ipotesi, nessuna esclusa ovvero eccettuata, di inottemperanza/trasgressione agli obblighi discendenti dal presente Contratto, e nei seguenti casi:

- ritardo e/o mancato pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi e previdenziali del personale addetto alla Prestazione;
- mancata esecuzione, anche parziale, della Prestazione;
- mancata regolarità retributiva, contributiva e previdenziale dell'APPALTATORE, ovvero adibizione per lo svolgimento della Prestazione oggetto del presente Contratto, di lavoratori subordinati non in regola con le previsioni di cui al CCNL applicabile.



- revoca dell'autorizzazione prefettizia anche per una sola delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotona (In tal caso la risoluzione si intende parziale in quanto il Contratto prosegue per gli aeroporti delle province la cui autorizzazione prefettizia non sia stata revocata).

SACAL ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente Contratto per fatto e colpa dell'APPALTATORE, durante il periodo di sua efficacia, con ogni conseguenza di legge.

Costituisce, inoltre, condizione risolutiva del Contratto l'intervento preclusivo o limitativo da parte di Autorità amministrativa esterna e superiore in ordine alle prestazioni di cui al Contratto medesimo.

In tali casi, la risoluzione anticipata del Contratto comporterà l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei maggiori danni.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

ART 15 Recesso

In tutti i casi previsti dall'Art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 a cui le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, svolgono espresso rinvio, SACAL si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in corso di esecuzione.

Inoltre, SACAL si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- revoca della Concessione ministeriale;
- chiusura degli Aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona all'esercizio dell'attività aerea civile-commerciale;
- revoca dell'atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell'appalto;
- sopravvenuta mancanza, in capo all'APPALTATORE, di uno o più dei requisiti richiesti dal D.M. 29/01/1999, n. 85 per lo svolgimento del Servizio.

Il recesso sarà comunicato all'APPALTATORE mediante lettera raccomandata A.R. contenente il motivo del recesso o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). In tal caso l'APPALTATORE non può pretendere alcun compenso aggiuntivo e/o indennizzo e/o risarcimento oltre al pagamento della prestazione effettuata fino al giorno del recesso di Sacal.

ART. 16 Clausola risolutiva espressa per decadenza dei requisiti

Le Parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 del Codice Civile.

Il presente Contratto, durante il periodo di sua efficacia, qualunque sia il suo stato di esecuzione, dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto con il solo obbligo di preavviso da parte di SACAL e senza pronuncia giudiziaria, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ovvero qualora sia accertato, in capo all'APPALTATORE, il venir meno di ogni altro requisito generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. e ss.mm.ii..

ART. 17 Clausola generale di Manleva

Ai sensi e per gli effetti ed in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, e per l'intera durata del medesimo, l'APPALTATORE sarà l'esclusivo ed unico responsabile di ogni e qualsivoglia tipo di conseguenza derivante dalle prestazioni fornite ai propri clienti ed altresì di ogni danno, di qualsiasi genere e natura e/o trasgressione a qualsivoglia titolo, a norma di legge penale, civile, amministrativa che possa essere arrecata sia durante che dopo l'esecuzione del presente Contratto, per fatto, colpa ovvero negligenza o imperizia tanto sua che dei propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, od anche come semplice conseguenza dell'attuazione del Contratto medesimo.

Pertanto, l'APPALTATORE dichiara fin da ora di manlevare e si obbliga a tenere indenne la SACAL ed i propri incaricati da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di risarcimento del danno a qualunque titolo, da chiunque intrapresa anche relativo ad eventuali spese legali, che in qualsiasi modo sia connessa ai servizi/prestazioni/beni/ attività e quant'altro possa essere attinente all'esecuzione del presente contratto, sia per causa imputabile all'APPALTATORE medesimo sia a fatto dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo presenti ed operanti presso le proprie Strutture., anche se causata da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'APPALTATORE per i titoli di cui sopra.

ART 18 Chiusura dell'Aeroporto

Qualora, per esigenze della SACAL o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva di uno o più aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotona), la SACAL, in qualsiasi momento della durata del presente Contratto, si riserva il diritto di disporre la sospensione del Servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale.



L'APPALTATORE, che nulla potrà eccepire, si impegna ad adeguarsi alle mutate esigenze della SACAL, accettando le eventuali variazioni in riduzione rispetto al Servizio indicato nel presente Contratto, senza che per questo possa vantare diritti/ indennizzi o risarcimenti di sorta.

In tale caso, all'APPALTATORE verrà corrisposto unicamente l'importo dovuto, corrispondente ai servizi effettivamente resi.

ART 19 Danni a persone o cose- Copertura assicurativa

L'APPALTATORE sarà unico responsabile di ogni danno, di qualsiasi genere e natura, che possa essere arrecato a persone, animali e a cose proprie, di SACAL o di terzi, compresi atti di guerra, atti di terrorismo e assimilati, sia durante che dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza o imperizia tanto sua che dei suoi dipendenti, od anche come semplice conseguenza dei servizi stessi e si obbliga, comunque, a manlevare e tenere indenne la SACAL ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra.

L'APPALTATORE, pertanto, assume l'obbligo di tenere indenne la SACAL da tutte le spese, i costi anche di carattere legale, le perdite che dovesse sostenere, per fatti e/o titoli direttamente e/o indirettamente ascrivibili all'Appaltatore ed ai suoi incaricati e/o collaboratori e/o addetti.

A tale proposito è fatto obbligo all'APPALTATORE di provvedere alla copertura assicurativa, in materia di responsabilità civile, di tutti i rischi derivanti dalla responsabilità dell'assunzione del Servizio e, in particolare, per il caso di incidenti al personale e ai passeggeri e animali, per il danneggiamento dei bagagli, per il caso di incendio e furto.

Si richiede un massimale R.C.T. non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro, Euro 1.500.000,00 per le persone e Euro 1.000.000,00 per le cose, restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'APPALTATORE, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'APPALTATORE medesimo manovrando Sacal fin da ora e senza riserve.

L'Ente Assicuratore dovrà essere di gradimento della SACAL, la quale, sarà costituita, con esplicita clausola, beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno subito, pur restando fermo l'obbligo dell'APPALTATORE stipulante, di pagare la polizza, alle scadenze e relativi premi.

Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del Contratto senza il consenso della SACAL.

Detta polizza dovrà essere consegnata alla stipula del Contratto o comunque prima dell'inizio del Servizio, in copia alla SACAL.

ART 20 Cauzione

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti e negli adempimenti tutti nello stesso richiamati, ivi comprese quelle conseguenti alla eventuale applicazione nei confronti della SACAL delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare dell'articolo 29, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che la SACAL dovesse sostenere durante la vigenza contrattuale per l'inadempimento o non conforme esecuzione degli obblighi contrattuali, in osservanza a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, l'APPALTATORE si impegna a consegnare a SACAL, entro e non oltre 7 (sette giorni) dalla stipula del presente Contratto, apposita garanzia fidejussoria definitiva a prima richiesta e con esclusione del beneficio d'ordine e del beneficio di escussione.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che SACAL abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto vincolata a favore di SACAL quale Beneficiario.

Detta cauzione dovrà variare proporzionalmente alla eventuale variazione del corrispettivo relativo al Servizio.

La garanzia rimarrà presso SACAL per tutta la durata del Contratto e verrà svincolata e restituita al contraente a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare svolgimento degli obblighi contrattuali.

Il garante dovrà ritenersi liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della SACAL.

ART.21 Osservanza normativa Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e ss. mm.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'APPALTATORE si impegna, anche per i propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACAL ex D.Lgs. n. 231/01 accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione del documento sul sito www.sacal.it, nella sezione "Società Trasparente".

E' altresì a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello, comporterà un inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà SACAL a recedere dal Contratto e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex Art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione



scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'APPALTATORE pertanto, si impegna per se e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, a:

- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.Lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventare tali;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della SACAL in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- comunicare immediatamente a SACAL qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione alle predette ipotesi di reato, in cui la stessa Società sia venuta a trovarsi per effetto del rapporto contrattuale.

L'APPALTATORE si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito www.sacal.it per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

ART. 22 Osservanza del Codice Etico Comportamentale

L'APPALTATORE dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dalla SACAL e consultabile su <https://sacal.it/download/codice-etico-comportamentale/> e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

L'APPALTATORE prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato codice comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto in forza del quale la SACAL sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

L'APPALTATORE si impegna, sotto la propria responsabilità, a far prendere visione del Codice Etico Comportamentale a tutti i dipendenti, gli specialisti/collaboratori/fornitori eventualmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto e a far sottoscrivere agli stessi, prima del loro impiego, apposita dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle norme ivi contenute.

In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

ART. 23 Rispetto e diffusione del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'aeroporto

L'APPALTATORE deve assicurare la diffusione e l'osservanza delle regole e prescrizioni contenute nel Regolamento di Scalo e nel Manuale dell'Aeroporto vigente nell'aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni. Prima dell'inizio dell'attività, l'APPALTATORE deve comunicare a sacalspa@legalmail.it (alla c.a. del CMM SACAL) l'indirizzo di posta elettronica (PEC) a cui trasmettere gli aggiornamenti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto.

L'APPALTATORE deve garantire la conoscenza e l'osservanza dei contenuti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto da parte dei propri dipendenti o preposti o collaboratori esterni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'APPALTATORE attesta espressamente di aver preso conoscenza del contenuto del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto vigenti nell'aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni e si impegna alla sua osservanza, rimanendo responsabile nei confronti di SACAL per tutta la durata del Contratto in caso di violazione di detti Regolamento e Manuale da chiunque commesso, sia per fatto proprio che dei propri dipendenti e collaboratori esterni

ART. 24 Tracciabilità finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm., SACAL e l'APPALTATORE assumono reciprocamente l'obbligo di garantire, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, la tracciabilità finanziaria di tutti i flussi finanziari relativi al presente Contratto.

All'uopo, tutti i movimenti finanziari saranno registrati su un conto corrente dell'APPALTATORE, acceso *ad hoc*, e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario recante il summenzionato CIG.

L'APPALTATORE dovrà comunicare, entro 7 (sette) giorni dalla data di avvio de Servizio, tutti gli estremi identificativi del conto corrente su cui intende operare per l'appalto *de quo*, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso o qualora si utilizzi un conto corrente già esistente, il termine di sette giorni decorre dalla data del primo utilizzo del conto corrente per transazioni finanziarie relative alla commessa.

ART 25 Certificazione Antimafia

La validità del presente Contratto è subordinata al rispetto da parte dell'APPALTATORE di quanto previsto D.Lgsn. 159/2011 e s.m.i., "Codice antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia". Il presente Contratto è, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle certificazioni di cui agli articoli dal 90 al 95 del summenzionato decreto e, quindi, dovrà considerarsi risolto immediatamente in caso di esito positivo delle verifiche a cura della Prefettura e conseguente rilascio di comunicazioni antimafia interdittive.



ART. 26 Assenza di conflitto di interesse

L'APPALTATORE dichiara e garantisce di non trovarsi, lui e nessuno dei propri dipendenti addetti al Servizio, nei confronti di SACAL e degli Amministratori e dei Soci della stessa, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, ai sensi dell'art. 1, L. n. 190/2012 e s.m.i., tali da compromettere l'imparzialità dell'agire amministrativo. A tal fine allega espressa dichiarazione in tal senso.

ART. 27 Antiriciclaggio

Le Parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i. in materia di antiriciclaggio e di impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti gli obblighi ivi previsti.

ART. 28 Tutela delle Persone – Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. "GDPR") in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Azienda coinvolto nel procedimento che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

ART. 29 Divieto di cessione del credito

È vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal Contratto.

ART. 30 Divieto di cessione del Contratto

Ai sensi dell'Art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente Contratto non può essere ceduto e trasferito, in tutto ovvero in parte, dall'APPALTATORE in qualsiasi modalità e forma, ivi compresa la cessione e/o affitto di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, a soggetti terzi.

ART. 31 Divieto di subappalto

L'APPALTATORE è l'unico ed esclusivo responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

È fatto divieto di subappaltare sotto qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, pena la risoluzione del Contratto, la prestazione del Servizio di cui all'Art. 2

ART. 32 Condizione risolutiva

L'efficacia del presente Contratto rimane risolutivamente condizionata all'intervenuto rilascio (i) da parte degli Enti competenti di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività oggetto del Contratto, e (ii) da parte dell'APPALTATORE della polizza assicurativa e della Cauzione di cui ai precedenti Artt. 19 e 20.

ART 33 Direttore Esecuzione Contratto

Ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs n. 50/2016, la direzione esecuzione del presente Contratto è affidata:

- per l'aeroporto di Lamezia Terme al *Security Manager* Sig. Sabato Fimiani;
- per gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotona al *Security Manager* Sig. Francesco G. Marra.

Per quanto ivi non espressamente previsto, le Parti svolgono espresso rinvio all'Art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 34 Legge applicabile e Foro Competente

Il Contratto è disciplinato e dovrà essere interpretato in conformità alla Legge Italiana.

Per qualsiasi controversia ovvero disputa derivante da o relativa al Contratto– ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti l'interpretazione e/o l'esecuzione dello stesso – non risolvibile in via amichevole, sarà competente il Foro di Lamezia Terme.

ART. 35 Vigenza e modifiche del Contratto

Le Parti si danno atto che il presente Contratto è stato tra loro liberamente negoziato in ogni patto e clausola. Ogni modifica a termini e condizioni del Contratto dovrà parimenti essere negoziata e sarà valida e vincolante solo se effettuata per iscritto.

Nessuna rinuncia di una Parte ad una disposizione del Contratto sarà valida se non sarà effettuata espressamente e confermata per iscritto. Inoltre, ciascuna rinuncia riguarderà solamente la singola questione o non conformità o violazione cui espressamente si riferisce e non si estenderà a questioni, non conformità o violazioni ulteriori o diverse.

ART 36 Spese contrattuali – Registrazione

Tutte le spese del Contratto, che verrà registrato solo in caso d'uso, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA che fa carico a SACAL, saranno a totale carico dell'APPALTATORE e dovranno essere corrisposte alla SACAL non appena richieste.



ART. 37 Richiamo di norme

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, al D.M. 29.1.99 n. 85 e ss.mm. ed alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia in quanto applicabili.

ART. 38 Documenti che fanno parte del Contratto

I seguenti documenti sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto che, in caso di divergenza con gli stessi, è da considerarsi documento prevalente a disciplina del rapporto contrattuale:

- Bando e disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Offerta economica;
- Offerta tecnica e allegati;
- DUVRI;
- Programma per l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza presso l'Aeroporto di Lamezia Terme (ALL. 1);
- Programma per l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza presso gli Aeroporti di Reggio Calabria e Crotone (ALL. 2);
- Programma per l'espletamento del servizio di prelievo e trasporto dei valori (ALL. 3);
- Atto Notaio Dott.ssa Maria Cisonna, Repertorio n. 13843, Raccolta n. 9100, registrato in Cosenza il 06/12/2021, al n. 21806.

Redatto e protocollato in Lamezia Terme il 29/03/2023

Stipulato il 20/04/2023

Per Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.

L'Amministratore Unico

Marco Franchini

Per RTI La Torpedine s.r.l. (Mandataria)/International Security Service Vigilanza S.p.A. (Mandante)/VIS S.p.A. (Mandante)

La Mandataria

Giovanni Corallo

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341, comma 2, C.C., l'APPALTATORE dichiara, dopo averle attentamente lette e condivise, di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti Artt.:

- | | |
|-------------|---|
| Articolo 2 | Oggetto |
| Articolo 4 | Durata |
| Articolo 5 | Corrispettivo del Servizio |
| Articolo 6 | Pagamenti |
| Articolo 9 | Requisiti del personale |
| Articolo 10 | Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro |
| Articolo 10 | Requisiti dell'Appaltatore |
| Articolo 12 | Penali |
| Articolo 13 | Cause di risoluzione di diritto |
| Articolo 14 | Risoluzione |



Articolo 15	Recesso
Articolo 16	Clausola risolutiva espressa per decadenza dei requisiti
Articolo 17	Clausola generale di manleva
Articolo 18	Chiusura dell'Aeroporto
Articolo 19	Danni a persone o cose- copertura assicurativa
Articolo 21	Osservanza Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e ss. mm.
Articolo 22	Osservanza Codice Etico Comportamentale
Articolo 23	Certificazione Antimafia;
Articolo 26	Assenza di conflitto di interesse
Articolo 32	Condizione risolutiva
Articolo 34	Legge applicabile e Foro competente
Articolo 38	Documenti che fanno parte del Contratto

Per RTI La Torpedine s.r.l. (Mandataria)/International Security Service Vigilanza S.p.A. (Mandante)/VIS S.p.A. (Mandante)

La Mandataria
Giovanni Corallo